

SCHEMA DI CONTRATTO

AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS 18 APRILE 2016 N. 50 E S.M.I, PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIOASSISTENZIALE PER ANZIANI PRESSO CASA DI RIPOSO "SANT'EUFEMIA" – CENTRO DIURNO ALZHEIMER SANT'EUFEMIA- CASA ALBERGO "RESIDENZA GIUSEPPE E MARGHERITA ACHILLINI" - CIG 8394232362

CONTRATTO CHE SI STIPULA

TRA

Gli **ISTITUTI RIUNITI AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA** con sede in Roma, Via Giuseppe Antonio Guattani n. 17, - codice fiscale 97723990582, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione,, nat..... a il, e domiciliat... per la carica presso la sede dell'Azienda, che nel presente atto verrà indicato più brevemente con il termine "Azienda" o "I.R.ASP"

E

..... con sede in - - Via n., C.F., P.Iva, iscritta al REA di con n., iscritta all'Albo delle al n., nella persona di nat..... a il e residente in Via n. - C.F., in qualità di che nel contesto del presente atto verrà indicata più brevemente con il termine ".....".

VISTO

- il Decreto del Presidente della Regione Lazio n., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. del, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione, formalmente insediatosi in data
- il verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione n. del nella quale è stato eletto il Presidente dell'Azienda;
- il decreto legislativo 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;

CONSIDERATO

- che l’Azienda non dispone nel proprio organico di risorse umane da utilizzare per la realizzazione del servizio in oggetto e che pertanto intende avvalersi di un soggetto terzo cui affidare il servizio socio-assistenziale delle strutture afferenti al Polo Funzionale della Terza Età;
- che, con Deliberazione n..... del è stata approvata la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a) del D.Lgs 50/2016, per l’individuazione di un soggetto a cui affidare l’attività socio-assistenziale dei seguenti servizi: Casa di Riposo “Sant’Eufemia”, Centro Diurno Alzheimer “Sant’Eufemia”, Casa Albergo “Residenza Giuseppe e Margherita Achillini” afferenti al Polo Funzionale della Terza Età per il periodo dal 1 novembre 2020 al 31 ottobre 2021 (e comunque a decorrere della data di sottoscrizione del contratto) ;
- che con la medesima Deliberazione n./2020 sono stati approvati gli atti di gara e, nello specifico:
 - 1) La manifestazione di interesse corredata da allegato 2) la lettera di Invito; 3) il Disciplinare di gara;
 - 4) il Capitolato Speciale di gara; 5) lo Schema di Contratto;
- che entro i termini stabiliti dall’Avviso Pubblico sono pervenute le seguenti manifestazioni di interesse:
 -
 -
- che in data con lettere prot. n. sono state invitate alla fase successiva di gara i seguenti Operatori Economici:
 -
 -
- che entro i termini stabiliti all’art. del Disciplinare di gara, sono pervenute all’Ufficio Protocollo dell’Azienda le seguenti Offerte:
 1. prot. n. del
 2. prot. n. del
 3. prot. n. del
 4. prot. n. del

- che con n. del è stata nominata la Commissione di valutazione incaricata di procedere all'esame delle offerte tecniche-economiche pervenute;
- che, come esplicitato nel verbale n. redatto dalla Commissione in data, dai punteggi totali ottenuti il miglior offerente risulta essere con un punteggio di/100;

TUTTO CIO' VISTO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Definizioni di riferimento)

1. Ai fini della corretta interpretazione del presente contratto, si intendono:

- a) per "Azienda" e/o "Amministrazione" gli Istituti Riuniti Azienda di Servizi alla Persona quale stazione appaltante che procede all'aggiudicazione del servizio oggetto del presente contratto;
- b) per appalto, il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra I.R.ASP e un operatore economico prestatore di servizi (o, per esso, un consorzio o un raggruppamento temporaneo di operatori economici), avente per oggetto la prestazione di servizi / di fornitura oggetto del presente contratto;
- c) per "appaltatore", l'operatore economico prescelto dall'Azienda, cui la stessa affida l'esecuzione dell'appalto secondo le modalità definite nel presente contratto, integrate con le indicazioni dell'offerta;
- d) per contratto, l'atto negoziale con cui verranno ad essere formalizzati i rapporti tra l'Azienda e l'operatore economico prescelto come appaltatore;
- e) per Codice" o "Codice dei contratti pubblici" il d.lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
- f) per "specifiche tecniche", le specifiche contenute in un documento, individuato come capitolato speciale descrittivo prestazionale, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, quali i livelli di qualità, i livelli della prestazione ambientale, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze, la valutazione della conformità, la proprietà d'uso etc.

Art. 2

(Elementi generali di riferimento e finalità dell'appalto)

1. Il presente contratto regola gli oneri generali e particolari inerenti il rapporto tra gli I.R.ASP e l'appaltatore individuato in relazione alla prestazione di servizi socioassistenziali descritti nella documentazione di gara e riferiti all'ambito di intervento dell'Azienda come soggetto di servizi socio-assistenziali.
2. Le prestazioni principali e complementari oggetto del presente appalto sono individuate in relazione ad attività di assistenza socio assistenziale, finalizzate a soddisfare il fabbisogno

dell'Azienda determinato in relazione alle esigenze dei servizi diurni e residenziali resi dallo stesso.

Art. 3

(Prestazioni oggetto dell'appalto / specifiche tecniche e prestazionali)

1. Gli elementi descrittivi dettagliati delle prestazioni e dei relativi processi realizzativi nonché delle modalità di esecuzione specifica dell'appalto sono illustrati nel capitolato speciale prestazionale e descrittivo, al quale si fa rinvio e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Per l'ottimale sviluppo delle attività relative all'appalto oggetto del presente contratto, l'appaltatore è tenuto a rendere anche le attività illustrate dallo stesso come migliorative delle prestazioni (attività migliorative – ulteriori) nell'ambito dell'offerta presentata nella procedura di selezione per l'affidamento del presente appalto.
3. Il complesso delle prestazioni e delle attività relative all'appalto oggetto del presente contratto si intende integrato dalle proposte formalizzate in sede di offerta dall'appaltatore.
4. Prima dell'avvio dell'appalto, l'appaltatore individua un referente tecnico per l'ambito di intervento presso l'Azienda e per tutto quanto attiene l'organizzazione del servizio.
5. Mediante il referente di cui al comma 4:
 - a) l'appaltatore assicura le tempestive sostituzioni degli operatori e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari;
 - b) veicola le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che l'Azienda intenda far pervenire all'appaltatore, salva diversa soluzione operativa prospettata dallo stesso in termini di migliore funzionalità e medesima garanzia.
6. L'appaltatore si impegna ad attivare un sistema di controllo interno sullo svolgimento e sulla qualità dei servizi offerti. I risultati di detto controllo vengono inviati, a richiesta, al Settore SEA dell'Azienda che può anche chiederne l'integrazione.
7. L'Azienda individua come proprio referente tecnico per tutto quanto attiene l'organizzazione dei servizi il Funzionario Responsabile del Settore SEA, che demanda gli aspetti ulteriormente correlati alla gestione dei singoli servizi ai coordinatori incaricati.
8. L'Azienda individua come proprio referente amministrativo per quanto attiene l'esecuzione del contratto stipulato ed il controllo tecnico-contabile
.....

Art. 4

(Modifiche e varianti in corso di esecuzione dell'appalto)

1. Le modifiche, nonché le varianti, in corso di esecuzione del contratto relativo all'appalto oggetto del presente contratto sono ammesse nei casi stabiliti dall'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

2. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere comunque introdotta dall'appaltatore, se non è preventivamente approvata dall'Azienda nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'art. 106 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

3. Le modifiche e le varianti non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove i referenti dell'Azienda lo valutino necessario, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, della situazione originaria preesistente.

4. Per la procedura di analisi e di eventuale approvazione delle modifiche e delle varianti in corso di esecuzione del contratto relativo al presente appalto si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016.

5. In particolare, l'Azienda può richiedere modifiche al contratto stipulato ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. a), del Codice, nei casi di seguito previsti:

- la facoltà di estendere - anche con servizi e prestazioni di nuova tipologia - e/o ridurre e/o non attivare le prestazioni (o talune di esse) oggetto del presente appalto e di apportare modifiche alle modalità attuative del servizio in oggetto - anche mediante richiesta di figure professionali aggiuntive o ulteriori rispetto a quelle indicate nel presente contratto - in funzione di nuove o diverse esigenze che dovessero presentarsi o derivare dalle scelte amministrative e dalle politiche sociali degli I.R.ASP.

6. Sono inoltre ammesse, nell'interesse gestionale dei servizi, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il 10% per cento dell'importo originario del contratto, come previsto dall'art. 106, comma 2, lettera b, del D.Lgs. n. 50/2016.

7. Nei casi previsti al comma 5 del presente articolo, l'Azienda può chiedere all'appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quarto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'appaltatore stesso è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni o concordando i prezzi e le tariffe da applicare in caso di servizi o prestazioni non previste nel contratto originario.

8. L'appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 5 e 6, alle stesse condizioni previste dal contratto.

9. In ogni caso l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale

che siano ritenute opportune dall'Azienda, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'appaltatore maggiori oneri.

10. Nel caso in cui l'Azienda richieda un aumento delle prestazioni in base ai presupposti, nei limiti e alle condizioni sopra precisate e stabilite dall'art. 106 Codice, la garanzia definitiva costituita in relazione all'esecuzione del presente contratto deve essere adeguatamente integrata.

Art. 5

(Programma di esecuzione delle attività oggetto dell'appalto)

1. Per l'ottimale gestione dell'appalto oggetto del presente contratto, l'Azienda definisce un programma di esecuzione delle attività per esso realizzabili, al quale l'appaltatore si attiene.
2. Il programma di esecuzione delle attività relative all'appalto può essere modificato per esigenze dell'Azienda.
3. L'appaltatore realizza i servizi previsti in relazione al presente appalto nell'ambito del territorio di Città Metropolitana di Roma.
4. L'appaltatore è tenuto ad organizzare la logistica per la distribuzione di risorse umane, attività e servizi nei luoghi nei quali l'appalto deve essere realizzato, nonché per gli spostamenti.

Art. 6

(Condizioni particolari di esecuzione di prestazioni oggetto dell'appalto)

1. L'Azienda individua quali condizioni particolari di esecuzione di prestazioni oggetto dell'appalto, in relazione alla soddisfazione delle esigenze sociali ed ambientali per ciascuna di esse specificate, le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale.

Art. 7

(Durata del contratto/dell'appalto)

Il contratto relativo al presente appalto ha durata di **1 anno** dalla sua stipulazione. La durata del contratto può essere prorogata, secondo quanto previsto al successivo art. 12.

Art. 8

(Presupposti generali per l'esecuzione del contratto - Richiesta di esecuzione di prestazioni prima della stipulazione del contratto)

1. L'esecuzione del presente contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, secondo i presupposti e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ovvero come disciplinato dall'art. 31, comma 13, del lgs. n. 50/2016.
2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, il Responsabile del Procedimento può in particolare autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace in casi di comprovata urgenza, in particolare quando la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara di appalto determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è

destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti.

3. Il Responsabile del Procedimento autorizza l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata, ai sensi delle lettere a) e b) del precedente comma 2.

4. Nei casi previsti dal comma 2, lettere a) e b) l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine dell'Azienda.

Art. 9

(Condizioni generali per l'esecuzione del contratto di appalto a seguito della stipulazione – sospensione dell'esecuzione del contratto)

1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 8, dopo che il contratto è divenuto efficace ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 50/2016, si avvia l'esecuzione della prestazione.

2. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Azienda per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'appaltatore non adempia, l'Azienda ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

3. Il referente amministrativo per l'esecuzione del contratto redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore, il quale contiene i seguenti elementi:

- a) l'indicazione delle sedi in cui l'appaltatore svolge l'attività;
- b) la descrizione delle risorse umane, dei mezzi e degli strumenti messi a disposizione dell'appaltatore dall'Azienda per l'esecuzione dell'attività;
- c) la dichiarazione che lo stato attuale degli ambienti delle sedi in cui devono effettuarsi le attività oggetto del contratto è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dell'attività.

4. Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dall'Azienda e dall'appaltatore; copia conforme può essere rilasciata all'appaltatore, ove questi lo richieda.

5. Qualora l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di inizio di attività, a pena di decadenza.

6. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente l'avvio o la prosecuzione a regola d'arte delle attività oggetto del contratto, il referente amministrativo ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, con riferimento a quanto previsto dall'art. 107 del d.lgs. n. 50/2016.

7. Fuori dei casi previsti dal comma 6, l'Azienda può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto, con riferimento a quanto previsto dall'art. 107

del d.lgs. n. 50/2016.

Art. 10

(Opzioni relative all'appalto – Rinnovo)

1. Il presente contratto è assoggettabile a rinnovo, ai medesimi patti e condizioni, inclusa la durata, a seguito di valutazione di convenienza da parte dell'Azienda e qualora non siano intervenuti obblighi che comportino diversa determinazione in ordine all'acquisizione dei servizi.

Art. 11

(Opzioni relative all'appalto - Proroga)

1. Il presente contratto di appalto può essere prorogato sulla base di un provvedimento espresso dall'Azienda in relazione all'esigenza della stessa di dar corso alle procedure per la selezione di un nuovo contraente/appaltatore/affidatario e del conseguente passaggio gestionale.

2. Il contratto può essere prorogato per un periodo massimo di dodici (12) mesi in funzione dello svolgimento delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente. La proroga può essere eventualmente estesa, per il periodo strettamente necessario al completamento delle procedure per l'aggiudicazione al nuovo appaltatore.

2. La proroga del contratto è disposta dall'Azienda senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta inviata allo stesso con un preavviso di almeno un 45 giorni rispetto alla scadenza naturale del contratto medesimo.

3. La proroga costituisce estensione temporale limitata del contratto relativo al presente appalto e con essa non possono essere introdotte nuove condizioni nel contratto medesimo.

Art. 12

(Valore del contratto/dell'appalto)

1. Il valore complessivo delle prestazioni di servizi oggetto del presente appalto e rapportato alla durata per lo stesso individuata dall'art. 7 è così determinato:

€ per il servizio presso la struttura

€ per il servizio presso la struttura

€ per il servizio presso la struttura

come da offerta presentata dall'appaltatore, parte integrante e sostanziale del contratto al netto dell'IVA, con costi della sicurezza relativi all'esecuzione dell'appalto rispettivamente definiti pari al 2%

Art. 13

(Risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto)

1. L'appaltatore provvede alle attività inerenti il presente appalto con risorse umane qualificate, avvalendosi di personale dipendente e di collaboratori ad altro titolo correlati ad essa, nonché, se necessario, di operatori liberi professionisti.
 - 1.1. Per le cooperative sociali il contratto di riferimento per i prestatori di lavoro dipendenti impiegati nei servizi è il CCNL Coop sociali vigente.
 - 1.2. I riferimenti relativi alla configurazione del personale da impiegare nei diversi servizi (capitolati speciali) è riportata - convenzionalmente - come riferita all'inquadramento derivante dall'applicazione del CCNL coop sociali: in caso di applicazione di diverso contratto collettivo dovrà essere garantito l'impiego di personale avente pari qualifica e/o medesimo contenuto professionale in relazione alle mansioni/compiti previsti.
2. L'appaltatore, in corrispondenza con l'inizio del contratto, fornisce dettagliato elenco nominativo degli operatori che impiegherà nei servizi, con presentazione di *curricula vitae*. Le sostituzioni sono consentite per motivate ragioni organizzative dell'appaltatore, ma dovranno essere effettuate impiegando risorse umane con caratteristiche professionali e di esperienza del tutto corrispondenti a quelle delle risorse umane indicate nell'elenco.
3. Entro trenta (30) giorni dal ricevimento dell'elenco di cui al precedente comma 2, l'Azienda può disporre che l'appaltatore non impieghi nei servizi persone rilevate come prive dei requisiti richiesti o che ritenga, sulla base di motivate ragioni, non idonee; in questo caso l'appaltatore è tenuto a sostituire immediatamente le risorse umane con altro personale con caratteristiche professionali e di esperienza idonee a soddisfare le esigenze dell'Azienda.
4. La ditta appaltatrice garantisce la sostituzione immediata del personale per qualunque ragione assente con personale di pari qualificazione professionale ed esperienza.
5. Le risorse umane impegnate dall'appaltatore nella realizzazione delle attività oggetto del presente appalto sono tenute ad osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dalla normativa di riferimento e dal presente contratto, dai regolamenti adottati dall'Azienda nonché ad osservare il segreto professionale e a rispettare gli orari di servizio.
6. L'appaltatore si impegna a sostituire nell'ambito delle attività oggetto del presente appalto le risorse umane che, in base a valutazione motivata dell'Azienda, abbiano disatteso le prescrizioni indicate nel precedente comma 5.
7. L'appaltatore si impegna, a garantire alle risorse umane da esso impegnate nelle attività oggetto del presente appalto la massima informazione circa le modalità di svolgimento dei singoli servizi e le norme contenute nel presente contratto.
8. Al fine di garantire la continuità delle attività affidate quando riportate a processi gestionali di servizi pubblici locali e di funzioni amministrative fondamentali, nonché di salvaguardare

contestualmente il diritto di sciopero per i dipendenti del soggetto appaltatore, sono individuati come servizi minimi essenziali i servizi specificati nel Capitolato Speciale descrittivo prestazionale secondo gli standard qualitativi e quantitativi essenziali indicati nello stesso. Non sono pertanto compresi nei servizi minimi essenziali i servizi migliorativi sviluppati ordinariamente dall'appaltatore in base all'offerta da esso presentata nella procedura di affidamento del presente appalto.

9. I servizi minimi essenziali individuati nel precedente comma 8 sono considerati come essenziali in relazione alle attività affidate all'appaltatore, al fine della garanzia di continuità delle stesse nell'ambito del processo gestionale complessivo in cui sono inserite.

10. In caso di astensioni facoltative dal lavoro del personale addetto ai servizi oggetto del presente appalto, fermi gli altri obblighi previsti dal Capitolato speciale e dal presente contratto, l'operatore economico appaltatore è tenuto a garantire le prestazioni indispensabili corrispondenti ai servizi minimi essenziali, individuati nel precedente comma 8;

11. Nulla è dovuto alla ditta per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi dei propri dipendenti, quando in violazione dei precedenti commi.

12. Qualora vengano impiegati volontari da parte di soggetti diversi dalle associazioni/organizzazioni di volontariato partecipanti alla gara, essi devono svolgere la propria attività in una logica complementare, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori professionali e agli standard di servizio identificati nel presente contratto e nei capitolati speciali descrittivi e prestazionali; l'impresa deve essere comunque, in ogni caso, preventivamente formalmente autorizzata dal referente del Settore SEA dell'Azienda all'utilizzo di volontari e trasmettere periodicamente l'elenco nominativo di tali figure corredato dalle specifiche modalità di utilizzo.

13. Le collaborazioni dei volontari, nei casi di cui al comma che precede, non incidono con le dotazioni organiche richieste e previste nei capitolati speciali descrittivi e prestazionali o nelle dotazioni comunque prescritte dell'Azienda.

Art. 14

(Obblighi dell'appaltatore nei confronti delle risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto)

1. In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente appalto, l'appaltatore è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori / liberi professionisti.

2. Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci lavoratori (se la Società è cooperativa sociale),

l'appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.

3. Gli obblighi di cui al precedente comma 2 vincolano l'appaltatore anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

4. Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell'appalto l'Azienda può richiedere all'appaltatore ogni documento utile.

5. L'appaltatore si obbliga ad estendere ai propri dipendenti impegnati nell'appalto le previsioni del d.P.R. n. 62/2013 e del Codice Etico dell'Azienda, per quanto compatibili.

Art. 15

(Verifica della regolarità contributiva dell'appaltatore)

1. L'Azienda sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell'appaltatore e dei subappaltatori, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

2. Per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento, il quale ha validità di centoventi (120) giorni dalla data del rilascio.

3. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'appaltatore negativo per due volte consecutive, il referente amministrativo dell'Azienda propone, ai sensi dell'articolo 108 del d.lgs. n. 50/2016, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Art. 16

(Clausole sociali)

1. Qualora l'appaltatore subentrante abbia l'esigenza di disporre di ulteriori risorse umane rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto del contratto, deve prioritariamente assumere gli stessi operatori impiegati alle dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'aggiudicatario e nel rispetto del CCNL applicato dall'appaltatore.

2. Qualora l'appaltatore subentrante applichi il medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro

dell'appaltatore uscente e tale contratto collettivo stabilisca l'obbligo di riassunzione del personale dell'appaltatore uscente, è tenuto a dare adempimento a tale obbligo, anche in base a quanto previsto dall'art. 30, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016.

Art. 17

(Obblighi generali dell'appaltatore e dell'Azienda in materia di sicurezza sul lavoro)

1. L'appaltatore è tenuto a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
2. L'appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia, con specifico riferimento al d.lgs. n. 81/2008 ed ai provvedimenti attuativi dello stesso.
3. L'Azienda mette a disposizione dell'appaltatore il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) rilevati nell'appalto, dalla stessa predisposto in base all'art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2006.
4. Il DUVRI può essere adeguato in base alle dinamiche di sviluppo ed evolutive dell'appalto.
5. Ai dati del DUVRI accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Art. 18

(Obblighi dell'Azienda e interazioni organizzative correlate all'esecuzione dell'appalto)

1. L'Azienda, per il tramite del competente Settore SEA, mantiene le funzioni di indirizzo e coordinamento in relazione al presente appalto per assicurare unitarietà e qualità degli interventi e in particolare provvede con proprie risorse umane ed organizzative:
 - a) all'analisi della domanda generale riferita al servizio;
 - b) alla programmazione dello stesso su base temporale prolungata;
 - c) alla valutazione dei casi riconducibili al servizio;
 - d) alla determinazione dei criteri e delle modalità di rapporto con l'utenza;
 - e) alla verifica degli interventi, anche mediante verifica di conformità delle prestazioni e collaudo delle attrezzature;
 - f) ai rapporti con altre Amministrazioni Pubbliche in relazione a profili programmatori e di garanzia per l'utenza (fatti salvi i profili operativi del servizio, comunque rientranti nelle competenze dell'aggiudicataria);
 - g) alle determinazioni in ordine alle prestazioni con riferimento agli utenti/fruitori (eventuale

cessazione, modifiche, ecc.).

2. L'Azienda svolge le attività di propria competenza in sinergia e collaborazione con gli operatori dell'appaltatore e con il referente dello stesso.

3. L'Azienda si impegna altresì ad una continua collaborazione con i referenti del servizio all'interno dell'organizzazione dell'appaltatore, al fine di un ottimale svolgimento delle attività e di un proficuo rapporto con i fruitori delle stesse.

4. Ulteriori competenze dell'Azienda sono individuabili con riferimento alle interazioni organizzative specifiche tra la stessa e l'appaltatore desumibili dall'evoluzione effettiva delle attività inerenti il presente appalto.

Art. 19

(Trattamento di dati personali nell'esecuzione del contratto / Modalità per il trasferimento delle informazioni relative all'esecuzione del contratto)

1. Ai sensi del GDPR del 25/05/2016 n. 679, l'appaltatore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti il presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso.

2. L'appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal GDPR e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

3. L'Azienda e l'appaltatore prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 20

(Corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni dell'appalto)

1. Il corrispettivo che l'Azienda corrisponde all'appaltatore per la corretta esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto è determinato dall'offerta dell'appaltatore medesimo e dagli oneri fiscali correlati che debbano essere corrisposti dal committente.

2. L'Azienda assume a riferimento per la determinazione del corrispettivo, in relazione alle prestazioni effettivamente realizzate, i valori parametrici/unitari configurati dall'appaltatore in sede di offerta.

Art. 21

(Imposte riferite alle prestazioni / attività oggetto del contratto)

1. Ai fini della resa del corrispettivo, i servizi principali e le attività complementari oggetto del presente appalto sono assoggettate ad imposta sul valore aggiunto (IVA), secondo quanto previsto

dalla normativa vigente.

2. L'appaltatore è tenuto a indicare nella fattura le eventuali aliquote differenziate eventualmente applicabili in relazione a beni forniti o servizi resi nell'ambito dell'appalto.

Art. 22

(Condizioni di pagamento)

1. Il pagamento delle prestazioni di servizi rese in esecuzione del contratto relativo al presente appalto è effettuato dall' entro novanta (90) giorni dalla data di ricevimento delle fatture, nel rispetto dei limiti imposti dalle norme statali in materia di finanza degli Enti Pubblici-

2. A tal proposito, l'appaltatore accetta, senza riserva alcuna, la forma di pagamento, altresì accetta, senza riserva alcuna, che eventuali ritardi nei pagamenti imposti dalle norme predette non possono essere addebitati alla Stazione Appaltante, pertanto, la sottoscrizione di riserve, la richiesta di interessi o danni subiti verso la Stazione Appaltante sono considerati da entrambi le parti nulli di diritto.

Al termine di ogni mese l'impresa presenterà all'Amministrazione regolare fatturazione come di seguito suddivisa riportante CIG e numero di deliberazione di aggiudicazione del servizio:

- fattura per il servizio fornito presso la Casa di Risposo; "S. Eufemia"
- fattura per il servizio fornito presso il Centro Diurno Alzheimer "S: Eufemia";
- fattura per il servizio fornito presso la Casa Albergo "G. e M. Achillini";

3. Il pagamento può avvenire, in base a quanto previsto dall'art. 111, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, solo dopo che sia stata verificata la regolarità delle prestazioni; pertanto l'appaltatore è tenuto ad emettere la fattura solo dopo la suddetta verifica.

4 L'appaltatore è tenuto a predisporre un rendiconto analitico delle prestazioni realizzate nel periodo di riferimento indicato nella fattura, con riguardo alle varie prestazioni svolte nel periodo stesso, nonché ad allegarlo alla stessa per consentire all'Azienda la verifica.

5. Il pagamento è comunque subordinato al riconoscimento del possesso, da parte dell'appaltatore, dei requisiti di ordine generale necessari per poter contrattare con le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubbliche, con riferimento particolare all'accertamento della regolarità contributiva, previdenziale, assistenziale e fiscale al momento della maturazione del credito, individuata nella data di emissione della fattura.

6. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'appaltatore, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'Azienda.

7. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopradetti, l'appaltatore non potrà opporre eccezione all'Azienda, né avrà titolo a risarcimento del

danno, né ad alcuna pretesa.

8. Le fatture dovranno essere intestate ed inviate come fatture elettroniche agli I.R.ASP Codice Univoco UF487Q o come da diversa indicazione dell'Azienda.

9. Le fatture devono essere redatte in lingua italiana e devono necessariamente contenere, oltre agli elementi obbligatoriamente previsti dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, i seguenti elementi:

12.1.) l'eventuale esplicitazione dei riferimenti comportanti l'applicazione di particolari regimi fiscali o di esenzione dall'IVA, se riferibili alle prestazioni oggetto dell'appalto;

12.2.) tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni IBAN;

12.4.) l'indicazione del CIG dell'appalto;

12.5.) tutti gli elementi richiesti dall'art. 25 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 per le fatture elettroniche.

10. Qualora l'appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI o ATI), l'Azienda procederà al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che dovranno indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.

11. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 13, è comunque di competenza del mandataria la formalizzazione del rendiconto di cui al precedente comma 4.

12. E' facoltà dell'appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

13. In sede di pagamento, l'Azienda riporta nello strumento di pagamento (bonifico bancario) il Codice Identificativo Gara – CIG, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010.

14. In relazione alle attività di pagamento l'appalto oggetto del presente contratto è contraddistinto da un unico CIG

Art. 23

(Obblighi dell'affidatario, dei subappaltatori e dei subcontraenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, l'appaltatore è tenuto, in particolare:

a) a comunicare all'Azienda i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i versamenti dei corrispettivi dell'appalto;

b) ad effettuare ogni transazione relativa all'appalto avvalendosi di banche o Poste Italiane S.p.a., esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall'art. 3 della legge n. 136/2010;

c) a utilizzare il CIG comunicato dall'Azienda nell'ambito dei rapporti con subappaltatori e

subcontraenti fornitori e prestatori di servizi impiegati nello sviluppo delle prestazioni dell'appalto.

3. L'Azienda verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

4. L'Azienda verifica la presenza delle clausole relative al rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti di subappalto e nei subcontratti mediante deposito anticipato e autorizzazione degli stessi.

Art. 24

(Cessione del contratto)

1. È vietata all'appaltatore la cessione anche parziale del contratto relativo al presente appalto, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese, per i quali si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i

Art. 25

(Responsabilità)

1. Le attività oggetto del presente appalto sono effettuate dall'appaltatore in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge.

2. L'appaltatore risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se di proprietà dell'Azienda, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.

3. L'appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne l'Azienda da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti e/o a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone e/o a cose dall'attività del proprio personale e/o dagli utenti affidati, in relazione ai servizi / alle forniture oggetto dell'appalto.

4. Conseguentemente a quanto previsto dal precedente comma 3 è fatto obbligo all'appaltatore di mantenere l'Azienda sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

5. L'appaltatore, oltre alle norme del presente contratto, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell'appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell'Azienda, per quanto funzionali allo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto.

6. L'appaltatore risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti

nell'espletamento dei servizi / delle forniture e si impegna a sollevare l'Azienda da ogni molestia e responsabilità relativa.

7. L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Azienda in contraddittorio con i rappresentanti dell'appaltatore. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti dell'Azienda stessa, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.

Articolo 26 – Cauzione

A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del contratto la ha costituito una cauzione pari al 10% ovvero pari ad Euro (.....), ai sensi dell'art. 103 del Decreto Legislativo 50/2016, mediante della del n. con la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 c.c., nonché l'operatività della medesima entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 27

(Coperture assicurative)

1. È a carico dell'appaltatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l'esecuzione del presente contratto.
2. È obbligo dell'appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT) e della Responsabilità Civile verso i dipendenti, con esclusivo riferimento al servizio in questione, con validità non inferiore alla durata dell'appalto.
3. In alternativa alla stipulazione della polizza di cui al precedente comma 2, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, deve produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Azienda, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, nonché limiti del massimale annuo per danni.
4. Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'Azienda, entro dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione d'aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

Art. 28

(Inadempimenti relativi a prestazioni oggetto del contratto - penalità - esecuzione in danno)

1. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali da applicare sono

stabilite secondo quanto specificato nei seguenti commi del presente articolo, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per cento e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

2. In relazione all'esecuzione del contratto relativo al presente appalto, con riferimento agli obblighi specifici e generali determinati per l'appaltatore nell'ambito del presente contratto, sono qualificati come inadempimenti, qualora non siano causati da situazioni imprevedibili, i fatti, gli atti ed i comportamenti, per ciascuno dei quali è prevista specifica penalità, di seguito classificati:

Inadempimento	Gravità	Penale
Ogni caso di mancata conformità rispetto alla pianificazione degli interventi stabiliti dal Capitolato.	Bassa	€. 000000 corrispondente a quota percentuale dello 0,3 per mille del valore contrattuale.
Mancato rispetto delle prescrizioni del Capitolato Speciale e del presente contratto in materia di personale, quando non costituenti inadempimenti gravi comportanti la risoluzione.	Significativa	€. 000000 corrispondente a quota percentuale dello 0,4 per mille del valore contrattuale.
Impiego nei servizi di figure professionali diverse da quelle previste in numero e qualifica nel Capitolato speciale.	Significativa	€. 000000 corrispondente a quota percentuale dello 0,4 per mille del valore contrattuale.
Prestazioni rese in quantità inferiore a quanto previsto dal Capitolato Speciale senza immediata reintegrazione.	Molto Significativa	€. 000000, corrispondente a quota percentuale dello 0,5 per mille del valore contrattuale.
Ritardo grave nell'esecuzione delle prestazioni rispetto al termine stabilito dal capitolato speciale	Molto Significativa	€. 000000, corrispondente a quota percentuale dello 0,5 per mille del valore contrattuale.

Mancata esecuzione o sospensione o abbandono temporaneo (individuato in ore due – 120 minuti) da parte del personale dell'appaltatore delle attività oggetto del presente contratto/capitolato.	Elevata	€. 000000, corrispondente a quota percentuale del 1 per mille del valore contrattuale.
Svolgimento di attività non autorizzate nell'ambito della gestione del servizio appaltato.	Elevata	€. 000000, corrispondente a quota percentuale del 1 per mille del valore contrattuale.
Mancato rispetto delle indicazioni dell'Azienda in ordine alla programmazione della attività	Elevata	€. 000000, corrispondente a quota percentuale del 1 per mille del valore contrattuale.

3. L'applicazione della penale sarà effettuata dall'Azienda su base giornaliera ossia per ogni giorno in cui si verifichi l'inadempimento, considerando l'effettivo inadempimento (effettivo ritardo nella resa della prestazione rispetto al termine contrattualmente stabilito).

4. In sede di applicazione della prima penale relativa al primo giorno di rilevazione dell'inadempimento, l'Azienda provvede contestualmente a diffidare l'appaltatore dal proseguire nel comportamento non conforme alle previsioni contrattuali.

5. Il referente tecnico riferisce tempestivamente al referente amministrativo della SA in merito ai ritardi nell'andamento dei servizi rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore all'importo previsto al comma 1, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

6. La rilevazione degli inadempimenti può aversi, da parte dell'Azienda:

- a) nell'ambito delle attività di verifica e di controllo sulla regolare esecuzione dell'appalto, disciplinate dal presente contratto;
- b) a seguito di verifiche specifiche, condotte sulla base di segnalazioni prodotte da soggetti fruitori del presente appalto/contratto;

c) a seguito di reclami circostanziati, formulati per iscritto da soggetti fruitori del presente appalto/contratto.

7. La contestazione dell'inadempienza è comunicata con PEC, verso cui l'appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Azienda.

8. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Azienda procederà all'applicazione delle penali individuate al precedente comma 2.

9. Sono in ogni caso fatte salve le possibilità, per l'Azienda, di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, all'appaltatore per maggiori danni dallo stesso causati mediante inadempimenti, nonché di risolvere il contratto per accertata gravità degli inadempimenti, come previsto dal successivo articolo 40.

10. Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Azienda può commissionare ad altro qualificato soggetto, individuato con specifico provvedimento, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Azienda.

11. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Azienda può rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato, pena la risoluzione del contratto.

Art. 29

(Cause di risoluzione del contratto – procedura per la risoluzione del contratto)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016, l'Azienda può ritenere risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

a) reiterati comportamenti che giustifichino l'applicazione di una penale e che si verifichino più di n. 2 volte per la medesima ipotesi di inadempimento entro un periodo continuativo di 20 giorni, determinando inefficienze gravi per la resa dei servizi/delle forniture;

b) inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che, comportando l'applicazione di penali in base al precedente art. 38, determinino il superamento del dieci per cento (10%) del valore netto complessivo del contratto;

c) inosservanza delle direttive dell'Azienda in sede di avvio dell'esecuzione dei servizi;

d) inosservanza, da parte del soggetto gestore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nel servizio/nella fornitura (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione di quanto previsto dal contratto).

2. Nei casi di cui al precedente comma, l'Azienda procederà all'incameramento della cauzione e alla richiesta di danni conseguenti all'eventuale rinnovazione della procedura fatta salva la richiesta di risarcimento di ulteriori danni.

3. Costituiscono specifiche cause di risoluzione del contratto, comportanti inefficienze pregiudizievoli per l'esecuzione in via sostanziale del servizio, i seguenti inadempimenti, configurabili come gravi in quanto determinanti la mancata o non corretta esecuzione di attività essenziali per la compiuta fruizione dei servizi:

Attività /Prestazione essenziale	Inadempimento comportante causa di risoluzione
Prestazioni socioassistenziali nei confronti degli utenti e delle loro famiglie	Erogazione disfunzionale delle prestazioni socioassistenziali a causa di reiterate condotte lesive e non conformi di uno o più operatori Interruzione completa del processo produttivo dei servizi per un periodo superiore a tre (3) giorni consecutivi, non determinato da cause di forza maggiore.

Gli inadempimenti previsti al presente comma comportano la risoluzione del contratto a prescindere dalla causa scatenante i medesimi.

4. Costituiscono ulteriori cause specifiche determinanti la risoluzione del contratto anche:

a) il subappalto o sub-affidamento di parti dei servizi/delle forniture affidati non autorizzato in base a quanto previsto dall'art. 21 del presente contratto;

b) la sussistenza di una causa ostativa a contrattare con le pubbliche amministrazioni o con i soggetti gestori di pubblici servizi, quali, a titolo indicativo e non esaustivo:

b.1.) la mancanza di uno dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, quando rilevata nell'arco di durata del contratto di servizio;

b.2.) la sopravvenienza di un provvedimento interdittivo adottato ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 81/2008;

b.3.) la sopravvenienza di una causa interdittiva o ostativa a contrattare con le pubbliche amministrazioni o con soggetti gestori di pubblici servizi determinata da disposizioni di legge che entrino in vigore nell'arco di durata del contratto di servizio.

5. Costituiscono cause di risoluzione del contratto determinate da specifiche disposizioni di legge:
 - a) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto oggetto del presente contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010.
 - b) le cause previste al precedente art. 30 e al successivo art. 31 (Risoluzione per reati accertati).
6. L'elencazione delle cause di risoluzione del contratto determinate da specifiche disposizioni di legge prevista dal precedente comma 5 deve intendersi come automaticamente integrata da norme di legge sopravvenute successivamente alla stipulazione del contratto di servizio e nell'arco di durata dell'affidamento dei servizi al soggetto gestore.
7. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del soggetto gestore negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'articolo 108 del d.lgs. n. 50/2016, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
8. Su indicazione del referente amministrativo, l'Azienda formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.
9. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l'Azienda, su proposta del referente amministrativo, dispone la risoluzione del contratto.
10. Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, l'Azienda gli assegna un termine che, salvi i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
11. Scaduto il termine assegnato, il referente amministrativo verifica, in contraddittorio con l'Appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al.
12. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, l'Azienda, su proposta del referente amministrativo, determina la risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali in capo all'appaltatore.
13. L'Azienda, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone che i propri referenti curino la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite.
14. In sede di liquidazione finale delle prestazioni dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre

a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni residue, ove l'Azienda non si sia avvalsa della facoltà (prevista dall'art. 110 comma 1 del Codice) di interpellare i soggetti posti nelle successive posizioni della graduatoria di aggiudicazione.

Art. 30

(Risoluzione per reati accertati)

1. Fermo restando quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia (d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.) e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Azienda dispone la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016.
2. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 31

(Recesso unilaterale dell'Azienda)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 109 del d.lgs. n. 50/2016, l'Azienda si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse.

1.1. Il recesso unilaterale dell'Azienda, che determina la risoluzione del contratto, può essere esercitato anche in seguito alla carenza di fondi a copertura dell'appalto conseguente ad accadimenti in ordine al finanziamento del contratto di servizio e/o dei servizi comunque delegati all'Azienda a diverso titolo e, per l'effetto, rientranti nel presente appalto.

2. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.

3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.

4. Qualora l'Azienda si avvalga della facoltà di recesso unilaterale per cause non imputabili all'appaltatore, essa si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

4.1.) prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Azienda;

4.2.) spese sostenute dall'appaltatore;

4.3.) un decimo dell'importo del servizio / della fornitura non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni

eseguite.

Art. 32

(Cause ostative all'esecuzione dell'appalto e sospensione dell'appalto per volontà dell'Azienda – Recesso dell'appaltatore)

1. Fatto salvo quanto stabilito dal precedente art. 32, per ragioni di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Azienda, lo stesso può sospendere l'esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto per tutta la durata della causa ostativa.
2. Decorso un periodo di sei (6) mesi è facoltà dell'appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.
3. L'Azienda, fermo quanto previsto nel comma precedente, si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di sei (6) mesi senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.
4. L'Azienda provvede a comunicare tramite PEC all'appaltatore la sospensione dell'esecuzione almeno ventiquattro (24) ore prima della data fissata per la sua decorrenza.
5. Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel contratto per fatto o colpa imputabile all'Azienda, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti stabiliti dal precedente art. 20 comma 1. Ove l'istanza dell'appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto, lo stesso appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal precedente art. 20 comma 2.
6. La facoltà dell'Azienda di non accogliere l'istanza di recesso dell'appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal precedente comma 5, qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

Art. 33

(Risoluzione in via transattiva di controversie inerenti l'esecuzione del contratto)

1. La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto può essere definita dall'Azienda e dall'appaltatore, avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 208 del d.lgs. n. 50/2016, mediante transazione ai sensi dell'art. 1965 del Codice civile.
2. La proposta di transazione può essere formulata:
 - a) dall'appaltatore, per essere presentata all'esame del dirigente competente dell'Azienda;

b) dal dirigente competente dell’Azienda, per essere rivolta all’appaltatore.

3. La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

Art. 34

(Devoluzione delle controversie non risolvibili in via transattiva)

1. La risoluzione delle controversie inerenti l’esecuzione del contratto relativo al presente appalto non rimediabili mediante transazione o accordo similare in base al precedente art. 34 è devoluta alla competenza del Foro di Roma.

2. È comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuati dal codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010).

Art. 35

(Spese relative alla stipulazione del contratto e registrazione del contratto)

1. La è tenuta al versamento delle spese di bollo e di registrazione del contratto, dovute secondo le leggi in vigore. È tenuta altresì, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, co. 35 della Legge 17 dicembre 2012, n. 221, al rimborso delle spese di pubblicazione degli atti di gara.

Art. 36

(Clausola di rinvio)

Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente contratto a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l’Azienda e l’appaltatore fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

Data,

Per l’Azienda

Il Legale Rappresentante

Per l’Operatore economico

Il Legale Rappresentante

Sottoscrizioni da effettuarsi con firma digitale ai sensi dell’art. 32, comma 14 del d.lgs. n. 50/2016, nonché degli articoli 21 e 23-ter del d.lgs. n. 82/2005.